

Sentenza n. 1 – del 12/11/2020

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente (collegato tramite videoconferenza)

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi il giorno 12 novembre 2020, alle ore 12:30 presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74, per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società HC MILANO QUANTA CLUB S.R.L. SSDRL in persona del Presidente p.t. Sig. Riki Tessari, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line n. 17/2020;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento con cui il G.S.N. Hockey Inline disponeva la perdita della gara in premessa, con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di tre punti in classifica, la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 2.000,00 per la mancata disputa della gara, nonché l'indennizzo di Euro 2.000,00 a favore della società HC Diavoli Vicenza.

Eccepiva in particolare l'erronea applicazione:

- a) dell'art. 6 del Regolamento Gare Campionati Hockey in linea per il mancato rinvio della partita, in rapporto all'asserita non idoneità del protocollo federale di contrasto al COVID-19 applicato allo svolgimento delle competizioni, in considerazione dell'evolversi della situazione pandemica;
- b) del comma 2 del medesimo articolo per mancata valutazione della sussistenza di causa di forza maggiore per ragioni di tutela della salute dei tesserati;
- c) del comma 3 del medesimo articolo, per mancato riconoscimento del preavviso alla società HC Diavoli Vicenza.

All'udienza del 12 novembre 2020, tenutasi mediante collegamenti telematici, venivano sentite tutte le parti che si riportavano essenzialmente ai rispettivi scritti difensivi.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto soltanto in parte.

La decisione di non disputare la gara è stata assunta in via unilaterale dalla ricorrente incorrendo di conseguenza nelle previsioni dell'art. 6 del Regolamento Gare che prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, le sanzioni inflitte dal GSN e l'indennizzo al sodalizio avversario, peraltro in entrambi i casi in misura fissa ed in alcun modo graduabile, nemmeno in funzione delle specificità della fattispecie.

Le censure della ricorrente sulla inidoneità del protocollo federale recante le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, pur espresse con finalità di migliore tutela della salute, non possono rilevare in punto di diritto finché non recepite dalla normativa federale in materia.

Deve invece essere tenuta in debito conto nel caso *de quo* la modifica successivamente intervenuta dell'articolo in questione, operata con delibera del Presidente Federale n. 59 del 2020 in data 04.11.2020.

Tale modifica, reca un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, in quanto non è più prevista l'applicazione dell'ammenda di Euro 2.000,00, prima stabilita per la fattispecie in esame.

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio deve ritenersi applicabile al caso in oggetto in quanto ancora *sub judice*.

Inoltre non risulta rispettato dalla odierna ricorrente il termine di preavviso previsto dalla norma citata.

La comunicazione di rinuncia alla gara deve essere infatti espressa, in maniera chiara ed esplicita, nel rispetto dei termini previsti dalla norma in esame.

Mentre, nel caso *de quo*, soltanto in data 31 ottobre 2020 la ricorrente comunicava, peraltro in maniera non univoca in quanto associata ad una richiesta di rinvio, che non intendeva disputare la partita prevista nello stesso giorno, con conseguente inevitabile indennizzo al sodalizio avversario nella misura prevista.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso.

Revoca l'ammenda di Euro 2.000,00 e conferma per il resto il provvedimento impugnato.

Dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo.

Roma, 12/11/2020.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI